

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSANA MANCINO

- Presidente - Cron.

Dott. ATTILIO FRANCO ORIO

- Consigliere - Rep.

Dott. MARIA CASOLA

- Consigliere - Ud. 26/06/2026

Dott. FABRIZIO GANDINI

- Consigliere - CC
È STATA DISPOSTA
D'UFFICIO LA

Dott. GIOVANNI MIMMO

- Rel. Consigliere - SEGUENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9297-2023 proposto da:

_____ rappresentata e difesa dall'avvocato

ANNOTAZIONE: IN
CASO DI
DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DI:

- *ricorrente* -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

- *intimato* -

2026

3123

avverso la sentenza n. 212/2023 del TRIBUNALE di
CASTROVILLARI, depositata il 27/02/2023 R.G.N. 3949/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2026 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MIMMO.



FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Castrovillari, adito ai sensi dell'art. 445-*bis*, sesto comma, c.p.c. in sede di opposizione ad accertamento tecnico promossa da [REDACTED] per far accertare il requisito sanitario necessario all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e dello *status* di handicap grave, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo carente di specifici motivi.

2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [REDACTED] formulando un'unica censura.

3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

All'esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell'ordinanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.), per non avere il giudice valutato una certificazione medica successiva all'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo.

2.- L'art. 445-*bis*, sesto comma, c.p.c. prevede che, nel ricorso introduttivo del giudizio che segue la contestazione delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nella fase di istruzione preventiva, la parte debba, a pena di inammissibilità, specificare i motivi delle contestazioni.

Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile il ricorso, non considerando la certificazione medica successiva all'espletamento della CTU esperita in sede sommaria, reputando non specifici i rilievi critici avanzati con il ricorso in opposizione.



3.- Come affermato da questa Corte (Cass. n. 7264/2025 e, in senso conforme, Cass. n. 1335/2026), seppure nel giudizio instaurato ai sensi del sesto comma dell'art. 445-*bis* c.p.c. il Tribunale non debba necessariamente procedere al rinnovo della perizia, ben potendo egli stesso, in quanto *peritus peritorum*, farsi carico di confutare i rilievi critici avanzati con il ricorso in opposizione, non può, viceversa, esimersi dal confronto con tali rilievi critici del ricorso in opposizione, purché sussistenti, anche qualora consistano in un mero dissenso diagnostico.

In particolare, in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-*bis* c.p.c., in caso di contestazioni alla CTU ai sensi del comma 6 di detto articolo, il giudice deve misurarsi con tutti i motivi di contestazione, pronunciandosi, altresì, sull'intera *res litigiosa* senza necessariamente procedere al rinnovo della consulenza tecnica ove, quale *peritus peritorum*, ritenga di confutare i rilievi critici avanzati senza l'ausilio del consulente, ferma restando, in tal caso, la necessità di valutare anche le malattie sopravvenute nel corso del giudizio, come imposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche al predetto procedimento (Cass. n. 16184/2025).

4.- Tuttavia, come già affermato da questa Corte, la parte che, introducendo il giudizio ex art. 445-*bis*, comma 6, c.p.c., richieda una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ai fini dell'accertamento ex art. 149 disp. att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia e delle nuove infermità sopravvenute, ha l'onere di allegarne specificamente e provarne l'esistenza nonché la determinante rilevanza, in modo da rendere palese la decisività dei fatti dedotti rispetto all'accoglimento della domanda proposta (Cass. n. 27354/2025).

5.- Nella specie, la parte ricorrente si è limitata ad allegare l'esistenza di una nuova certificazione medica, meramente



ricognitiva delle patologie già presenti, predisposta nell'immediatezza del deposito della consulenza in sede di accertamento tecnico preventivo, senza illustrare come e perché le patologie dedotte dessero luogo ad un aggravamento del quadro già valutato dal consulente, tale da integrare il requisito sanitario utile per la prestazione richiesta.

Questa Corte (Cass. n. 2731/2025) ha affermato che "Occorre ricordare che, ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 21151/2010)".

6.- Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto, tanto da non comprendersi neppure se la censura riguardi l'esistenza di una nuova patologia o di un aggravamento di patologie preesistenti, ovvero riguardi l'insufficiente valutazione che, della stessa patologia, il consulente tecnico di ufficio abbia fornito nel corso dell'accertamento preventivo.

7.- In ordine ai profili relativi alla nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., se ne deve evidenziare l'inammissibilità, non essendo la censura accompagnata da alcuna argomentazione.

Secondo questa Corte, la violazione dei principi espressi dagli artt. 115 e 116 c.p.c. presuppone, quanto alla prima violazione, che il giudice di merito abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha



giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e, quanto alla seconda, che il giudice abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 9731/2025).

8.- Ove, invece, si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. n. 5800/2026).

9.- Alla luce delle considerazioni che precedono non è censurabile la valutazione del Tribunale che ha ritenuto generiche e non sufficientemente specifiche le contestazioni alla consulenza tecnica espletata nel corso della fase preventiva contenute nel ricorso introduttivo della fase di merito, ritenendolo, stante l'espressa sanzione normativa, inammissibile.

10.- Conclusivamente il ricorso va respinto.

Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione dell'INPS.

In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto dei presupposti dell'obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

11.- Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003 si dispone che, in caso di riproduzione, utilizzazione o diffusione di questo provvedimento in qualsiasi forma, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente, venendo in considerazione dati di natura personale.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Dispone che in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 26 giugno 2026

La Presidente
Rossana Mancino

